



## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 317 DEL 30/12/2025

**Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI E ALTRE BEVANDE, PER ASPORTO, IN CONTENITORI DI VETRO E IN CONTENITORI METALLICI NEL PERIODO DI CAPODANNO 2025/2026.**

### IL SINDACO

Premesso che :

- Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18.07.2018 con circolare nr 11001/1/110/(10) ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di *Safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) e di *Security* (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- Considerato che nel corso della serata di San Silvestro gli spazi pubblici sono più frequentati sia dai cittadini eugubini che dai turisti e che, in particolare, presso una porzione delimitata la Piazza Quaranta Martiri si terrà un evento consistente in un brindisi con accompagnamento musicale dalle ore 23:30 alle ore 00:30 con fornitura di calici agli avventori;

Considerato che, ad ogni modo, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, le persone sono solite utilizzare propri bicchieri e bottiglie di vetro o comunque contenitori di questo materiale, andando così a creare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità in quanto spesso vengono rotti e frantumati a terra, anche accidentalmente, e non è possibile la loro immediata rimozione ;

Rilevata la necessità, ad integrazione delle misure di safety e security facenti direttamente capo all'organizzazione dell'evento di cui sopra, di adottare ad ogni buon conto, puntuali ed adeguate misure preventive, in applicazione del principio di precauzione, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per i residenti e per coloro che frequentano le aree pubbliche, che hanno diritto di disporsi nel pieno rispetto del decoro dei luoghi, in un contesto di corretta fruibilità anche al fine di garantire oltre al sicuro svolgimento degli eventi previsti lle manifestazioni anche la salvaguardia dell'interesse economico degli operatori commerciali;

Dato atto che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività di commercio ubicate nel Centro Storico, debba essere consentita la somministrazione e/o il consumo sul posto, rimanendo tuttavia tassativamente l'asporto in contenitori di vetro o metallo;

Ravvisato che quanto sopra esposto costituisce ragione di pubblico interesse, al fine dell'emanazione di un atto:

- idoneo a mantenere e salvaguardare il decoro urbano anche mediante la limitazione della somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine;



- ritenuto di circoscrivere l'applicazione di tali misure dalle ore 18:00 del 31.12.2024 alle ore 08:00 del 01.01.2025 nelle aree del Centro Storico, così come delimitato dalle mura urbane e Largo di Porta Marmorea, comprendente le vie e piazze di cui all'allegato:

Visto l'articolo 50 comma 7-bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 con il quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Visto l'art. 54, comma 4 ed in particolare il comma 4-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 il quale espressamente recita: "*I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*".

Visto l'art. 689 c.p. ed il divieto di somministrazione e vendita ai minori di 18 anni di cui all'art. 14-ter, comma 2 della legge n. 125/2001;

Viste le disposizioni contenute nel R.D. 18.6.1931, n. 773 (T.U.L.P.S) e ss.mm.ii. e nel R.D. 6.5.1940, n. 635;

Vista la Legge 689/1981;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

1. Per le motivazioni ivi premesse evidenziate e che qui si intendono espressamente riportate e confermate:

Ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici nonché ai venditori ambulanti ed ai soggetti autorizzati, operanti nel Centro Storico, così come delimitato dalle mura urbane e Largo di Porta Marmorea, comprendente le vie e piazze di cui all'allegato:

il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro ed in contenitori metallici, a decorrere **dalle ore 18:00 del 31.12.2025 alle ore 06:00 del 01.01.2026**.

A chiunque :



il divieto di introdurre o detenere nelle stesse aree di cui sopra bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o di metallo di qualsiasi capienza, anche per proprio consumo. Restano escluse la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all'interno del locale e nelle sue specifiche pertinenze esterne di occupazione di suolo pubblico.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze dall'art. 7 del D. Lgs. N. 264/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7-bis 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

4. Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Gubbio, viene trasmesso alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al Comando Compagnia Carabinieri Gubbio, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gubbio ed al Comando Polizia Municipale, alle Direzioni comunali interessate e alla USL Umbria 1 Distretto Alto Chiascio.

5. Di disporre che il Comando Polizia Locale e le altre Forze di Polizia esercitino la vigilanza sul pieno e puntuale adempimento circa il puntuale adempimento del presente provvedimento

6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia nei 30 giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure il ricorso amministrativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tar dell'Umbria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

**IL SINDACO**  
Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

*Documento sottoscritto con firma digitale*